



**SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
PRODOTTI DALLE STRUTTURE DELL'U.L.S.S. N° 7**
CIG 31949170EA - CUP J39E11002280002

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO			ELABORATO	N° 1	
			SCALA:		
DATA: 20 aprile 2011	AGGIORNAMENTI:	PROGETTAZIONE:	COMMESSA N°:	2010023	
		ISTRUTTORIA DI:	FILE:	CSA.doc	
IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Angelo DEL FAVERO)		IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Ing. Valter Celega)		N° PAG. TOTALI:	24 +1
				DATTILOGRAFIA:	
A TERMINE DI LEGGE SI RISERVA LA PROPRIETA' DEL PRESENTE ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO NOTO A TERZI					

SOMMARIO DEGLI ARTICOLI

ART.	DESCRIZIONE	PAGINA
1	Oggetto del servizio	3
2	Modo di affidamento del servizio	4
3	Importo presunto del servizio	4
4	Durata del servizio	5
5	Conoscenza delle condizioni e dei luoghi in cui si svolgerà il servizio, maggiori onerosità connesse	5
6	Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto	6
7	Descrizione del servizio	6
8	Sistema informatico di gestione	7
9	Forniture di materiali e contenitori	7
10	Strutture del territorio e quantità dei rifiuti prodotti	8
11	Rappresentante dell'Appaltatore e suo domicilio legale. Responsabili di commessa.	9
12	Garanzie	10
13	Assicurazioni	10
14	Documenti allegati al contratto	11
15	Spese di contratto	11
16	Generalità nell'esecuzione ed ordine da tenersi nell'andamento del servizio	12
17	Personale addetto	12
18	Inderogabilità dei termini di esecuzione	13
19	Disposizioni in materia di tutela e trattamento dei lavoratori	13
20	Norme di sicurezza generali	14
21	Osservanza di leggi e regolamenti	15
22	Avvalimento - Subappalto	16
23	Variazione delle quantità e dei luoghi di produzione dei rifiuti	17
24	Variazione del servizio	17
25	Pagamenti	17
26	Revisione prezzi	18
27	Cessione del contratto e cessione dei crediti	18
28	Penali: generalità	18
29	Contestazioni e controversie	20
30	Risoluzione del contratto	20
31	Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore	21
32	Oneri della Stazione Appaltante	23
33	Riservatezza e proprietà dei dati	23
34	Trattamento dei dati	24
	Allegato 1	

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Nel seguito del presente Capitolato Speciale d'Appalto, sono adottate le seguenti denominazioni convenzionali:

Stazione	Azienda U.L.S.S. n° 7 – Pieve di Soligo
Appaltante	
Appaltatore	Aggiudicatario del servizio – capogruppo di raggruppamento
D.Lgs. 163/06	Decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
Norma	D.lgs. 205/2010 - D.lgs 52/2011- Normativa relativa ai rifiuti in generale
C.S.A.	Capitolato Speciale d'Appalto

Art. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio ha per oggetto la gestione globale di tutti i rifiuti prodotti dalle strutture dell'U.L.S.S. n° 7 di Pieve di Soligo (Tv), con esclusione del solo smaltimento dei rifiuti assimilabili agli urbani in quanto afferenti al servizio pubblico comunale, tramite operazioni intermedie di stoccaggio e deposito temporaneo, con le specifiche, modalità e condizioni regolamentate dalla vigente normativa e di cui il presente C.S.A.; intendendosi a tale fine per:

a) RIFIUTO: qualsiasi sostanza od oggetto di cui la Stazione Appaltante si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, definita nella sotto riportata classificazione:

1) rifiuti assimilabili agli urbani.

Sono rifiuti provenienti dalla cucina, dalle attività di ristorazione, da residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza non infetti, i rifiuti provenienti dalla pulizia dei locali, i rifiuti prodotti al di fuori del circuito sanitario denunciati con il codice CER 200301 (rifiuti urbani misti). Sono inoltre i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio denunciati con il codice CER 200201 (rifiuti compostabili provenienti da giardini e parchi).

2) rifiuti sanitari non pericolosi.

Sono i rifiuti costituiti da materiale metallico ingombrante e non, da vetro per farmaci e soluzioni privi di deflussori e aghi, da gessi ortopedici, contenitori, indumenti monouso, filtri monouso, filtri per cappe aspiranti. Tali rifiuti qualora non presentino condizioni di pericolosità da un punto di vista infettivo, devono essere recuperati; nel caso in cui non sia possibile il recupero, devono essere smaltiti secondo le modalità previste dal D.M. del 25/5/1989. Appartengono a questa categoria ancora i farmaci scaduti ed i rifiuti provenienti dai laboratori dei servizi sanitari che non presentano caratteristiche di pericolosità .

3) Rifiuti sanitari pericolosi.

Sono rifiuti in cui il rischio prevalente è quello infettivo. Sono costituiti da campioni di sangue e loro contenitori, rifiuti provenienti da medicazioni, rifiuti di natura biologica e rispettivi contenitori, rifiuti di attività diagnostica terapeutica e di ricerca; rifiuti provenienti da reparti che ospitano pazienti infettivi (CER 180103). Sono altresì rifiuti sanitari pericolosi i rifiuti provenienti da attività di ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali (CER 180202).

4) Rifiuti speciali pericolosi.

Appartengono a questa categoria i rifiuti in cui il rischio prevalente è quello chimico. Sono rifiuti speciali pericolosi i liquidi di laboratorio che presentano caratteristiche di pericolosità (CER 180204).

5) Apparecchiature elettriche, elettroniche ed informatiche.

Sono rifiuti provenienti da uffici e servizi, (CER 160214 160216 200136 160213 160215 200135).

6) Altri rifiuti.

Rientrano in questa categoria quei rifiuti non prettamente sanitari, ma prodotti dalle attività di supporto a quelle sanitarie e dai servizi generali ad esse afferenti.

- b) GESTIONE: la raccolta, la raccolta differenziata, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, con metodiche normate, controllate ed aderenti alla specifica realtà;
- c) RACCOLTA: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto, compreso il confezionamento nei casi dovuti;
- d) RACCOLTA DIFFERENZIATA: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti in frazioni qualitative omogenee, destinati al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materie prime;
- e) RECUPERO: le operazioni di riciclo, rigenerazione e riutilizzo dei rifiuti o delle materie prime da essi ricavabili. Essendo il fine primo dell'appalto in essere lo smaltimento dei rifiuti, il recupero quale alternativa di quest'ultimo rimane nella formula e responsabilità a carico dell'Appaltatore in quanto, sia pure di primario indirizzo normativo, la stazione appaltante nulla dovrà corrispondere per eventuali costi supplementari, né chiederà ristori economici per eventuali ricavi;
- f) SMALTIMENTO: le procedure di cui l'articolo 182 del D.L.vo n° 152/06;
- g) STOCCAGGIO: le operazioni di deposito dei rifiuti, preliminari alle attività di smaltimento;
- h) DEPOSITO TEMPORANEO: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti, alle seguenti condizioni:
 - 1) quantità, qualità e frequenza di asporto in conformità del D.L.vo n° 152/06;
 - 2) raggruppamento per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 - 3) rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
 - 4) conformità all'art. 193 del D.L.vo n° 152/06.

Le diverse tipologie di rifiuti con i quantitativi, espressi in chilogrammi, prodotti nel 2010, distinti per punto di raccolta, sono riportati nell'Allegato 1 al presente C.S.A.

I dati di cui all'Allegato 1 sono da considerarsi indicativi e verranno considerati ai soli fini dell'aggiudicazione della presente gara, potendo variare in più o in meno in relazione alle reali necessità, ai sensi dell'art. 1560, comma 1, del C.C. (contratti di somministrazione). L'Appaltatore non potrà pertanto sollevare eccezione garantendo il servizio sia per quantitativi minori che per quantitativi maggiori a quelli indicati per le singole voci agli stessi prezzi e condizioni, salvo quanto previsto agli artt. 23 e 24.

Per l'intera durata del contratto l'Appaltatore dovrà fornire, fermo restando quanto previsto dal presente C.S.A. ed alle condizioni contrattuali vigenti; tutti i servizi e gli interventi necessari richiesti dall'Azienda per soddisfare l'interesse pubblico perseguito.

Art. 2 MODO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

L'appalto verrà aggiudicato con procedura aperta ai sensi degli artt. 54/55 del D.Lgs n. 163/2006, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 81 e 83 del D.Lgs. n. 163/2006, e s.m.i., con individuazione e verifica delle eventuali offerte anomale.

Art. 3 IMPORTO PRESUNTO DEL SERVIZIO

1. L'importo annuo complessivo del servizio, delle provviste e somministrazioni e, della globale gestione delle prestazioni d'appalto, ammonta presumibilmente ad euro 800.000,00.= tenuto conto delle modalità di valutazione stabilite in appresso e, salve le valutazioni di natura economica offerte dall'Appaltatore.
2. Detto importo presunto è da intendersi meramente indicativo perchè desunto per le prestazioni a misura dai costi unitari e quantità attuali, e per il servizio "a corpo", dai costi attuali delle forniture e materiali, dal presunto costo di noleggio di contenitori per i rifiuti differenziati e, dal presunto costo di gestione comportante la presenza di operatori e l'uso di automezzi. L'aggiudicazione, come si vedrà più avanti, sarà svincolata da detto importo presunto, perchè terrà conto degli effettivi prezzi offerti e, dell'organizzazione che l'offerente intenderà proporre.
3. Tale importo potrà quindi subire aumenti o diminuzioni sia per effetto di variazioni delle quantità e sia in via assoluta senza che all'Appaltatore spetti alcuna indennità.

4. L'importo complessivo che risulterà a seguito dell'offerta, formulata dal concorrente, sarà comunque inteso equo e remunerativo per le complessive prestazioni del servizio così come descritto nel presente C.S.A., perchè corrispondente a considerazioni ed analisi dell'offerente in merito ad ogni rischio e convenienza propria.

Art. 4 DURATA DEL SERVIZIO

1. L'appalto avrà durata di 3 (tre) anni decorrenti dalla data di conferimento del servizio. Trascorso tale termine, il contratto si intenderà cessato senza bisogno di disdetta da parte della Stazione Appaltante, salvo la facoltà di quest'ultima di negoziare un ulteriore rinnovo ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 163/06.
2. Quest'ultima si riserva la facoltà di prorogare il termine del servizio per un periodo non superiore a 90 giorni, previo avviso da comunicarsi per iscritto all'Appaltatore almeno 15 giorni prima della scadenza dell'appalto.
3. L'Appaltatore si intende impegnato ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni del contratto nessuna esclusa. Parimenti la Stazione Appaltante potrà ridurre il tempo contrattuale con preavviso, senza che l'Appaltatore possa avanzare diritto alcuno.

Art. 5 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI E DEI LUOGHI IN CUI SI SVOLGERA' IL SERVIZIO – MAGGIORI ONEROSITA' CONNESSE

1. Nella fase di elaborazione dell'offerta l'Appaltatore offerente dovrà assumere, anche mediante più sopralluoghi, tutti quegli elementi di conoscenza delle condizioni, generali e locali, di svolgimento e di onerosità del servizio, che potessero avere influenza sul prezzo.
2. In particolare l'Appaltatore, mediante:
 - l'esame del presente C.S.A. e degli atti di gara;
 - la conoscenza diretta dei luoghi;
 - l'eventuale richiesta di informazioni e di chiarimenti alla Stazione Appaltante, ed alle aziende incaricate di pubblico servizio ;
 - lo svolgimento, comunque, di tutte quelle attività necessarie, a sua discrezione, per la migliore e completa definizione dell'offerta;dovrà rendersi pienamente edotto dei seguenti elementi di onerosità:
 - a. della natura dei luoghi dove dovrà essere svolto il servizio, delle difficoltà di svolgimento e delle condizioni locali;
 - b. delle condizioni di sicurezza che dovranno essere realizzate e delle misure di protezione e di prevenzione che dovranno essere adottate per il personale proprio, di terzi o per le persone comunque presenti;
 - c. delle condizioni di viabilità, di accessibilità e di movimentazione dei materiali, e dei mezzi di trasporto dei rifiuti;
 - d. delle reali possibilità e dei limiti eventualmente esistenti per lo stoccaggio dei rifiuti e la custodia dei materiali;
 - e. della necessità di approvvigionare i materiali necessari e di svolgere il servizio nei tempi prescritti;
 - f. delle clausole del presente C.S.A., e degli atti di gara, considerate tutte le condizioni tecniche ed amministrative contenute negli stessi, senza nessuna riserva;
 - g. del fatto che la sussistenza delle condizioni di cui ai punti precedenti potrà comportare maggiori oneri per:
 - lavorazioni in orario straordinario o notturno;
 - impiego contemporaneo di più operatori e relativi mezzi d'opera;
 - discontinuità nell'esecuzione del servizio;
 - orario di lavoro parziale o interrotto;
 - orario di apertura delle attività dell'ULSS;
 - spostamento di operai e mezzi;
 - eventuali pulizie, anche quotidiane dei luoghi;
 - accesso e chiusura dei luoghi e gestione delle chiavi;
 - tutti i mezzi o accorgimenti che sarà necessario adottare per garantire l'esecuzione

del servizio a regola d'arte entro il tempo prefissato e per tutelare la sicurezza delle persone ed il regolare svolgimento delle funzioni lavorative.

3. Con la presentazione dell'offerta e l'accettazione del presente C.S.A. si darà per acquisito che l'Appaltatore abbia determinato l'offerta del servizio, tenendo debito conto, nelle proprie valutazioni, di tutti gli oneri derivanti da quanto sopra.
4. Nessun aumento del prezzo netto dell'appalto potrà essere successivamente richiesto, invocando la mancata conoscenza di gravosità preventivamente accertabili.
5. Con la sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore espressamente dichiara di accettare tutte le clausole e condizioni previste in tutti i documenti che del contratto formano parte integrante.
6. In particolare, dopo la stipula del contratto, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni aventi oggetto il territorio, i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali si svolge il servizio, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele e adottare determinati accorgimenti; pertanto nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione del servizio.

Art. 6	INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
---------------	--------------------------------------------------------------------------

1. In caso di discordanza tra i vari documenti contrattuali sarà considerata prevalente sempre la soluzione più favorevole alla Stazione Appaltante e quella meglio finalizzata al raggiungimento dello scopo del servizio, ovvero la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato progettato e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del C.S.A. tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, troveranno applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del C.S.A., sarà fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del codice civile.

Art. 7	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
---------------	---------------------------------

Il servizio dovrà svolgersi con piena rispondenza alle vigenti disposizioni legislative, senza soluzione di continuità e sotto l'esclusiva responsabilità dell'Appaltatore.

Il servizio dovrà essere espletato per tutte le tipologie di seguito esplicitate, ovvero, per le categorie di rifiuti, per le strutture territoriali della Stazione Appaltante, per le reali quantità prodotte, con riferimento al successivo articolo n° 10 ed allegato 1, riportante categorie di rifiuti, luoghi di produzione e quantità presunte:

- a. rifiuti sanitari pericolosi, destinati alla termodistruzione.
Raccolta dei rifiuti dai singoli reparti o servizi ospedalieri, una volta al giorno, per sei giorni la settimana. Nelle strutture del territorio produttrici di tali tipi di rifiuti, la raccolta sarà eseguita con la frequenza concordata coi responsabili sanitari e nel rispetto della normativa vigente;
caricamento su automezzo autorizzato per la movimentazione e trasporto delle specifiche categorie di rifiuti in containers scarrabili chiusi;
trasporto nei giorni ed orari programmati, all'impianto di incenerimento autorizzato e convenzionato con la ditta aggiudicataria;
smaltimento per termodistruzione presso impianti regolarmente autorizzati allo smaltimento di rifiuti sanitari pericolosi;
- b. farmaci scaduti:
raccolta presso le farmacie dei due presidi ospedalieri e trasporto allo smaltimento presso centri autorizzati. La raccolta avverrà anche presso le strutture del territorio, di cui

l'allegato 1, ove previsti residui farmacologici, da raccogliersi in contenitori idonei forniti dall'Appaltatore;

c. residui liquidi da Laboratorio Analisi e da Anatomia Patologica:

l'Appaltatore dovrà fornire i necessari contenitori, o vasche antispiandimento, di idonea capacità ed a norma omologate per rifiuti speciali pericolosi, da posizionare presso le due strutture ospedaliere nelle apposite aree di stoccaggio.

L'Appaltatore dovrà raccogliere le taniche dei liquidi presso i centri di produzione e trasportarle presso i sopradetti centri di stoccaggio.

Al termine del periodo contrattuale i contenitori rimarranno di proprietà dell' U.L.S.S..

d. pile esauste:

raccolta. L'Appaltatore fornirà i contenitori adeguati per la raccolta delle pile/batterie entro i presidi ospedalieri e le strutture del territorio, di norma previsti per ogni Reparto/Servizio:

trasporto presso i centri di stoccaggio provvisorio degli ospedali.

smaltimento presso i centri autorizzati.

e. materiale plastico;

f. materiale ligneo;

g. materiale metallico;

h. apparecchiature informatiche ed elettromedicali;

i. cartucce e toner da stampanti;

j. materiale cartaceo;

k. materiale in vetro;

l. materiale inerte;

m. materiale ingombrante;

smaltimento di tutti i materiali presso i centri di smaltimento, organizzato direttamente dall'Appaltatore, eseguito ogni volta che il container/contenitore, fornito dall'Appaltatore, risulterà pieno.

Gli automezzi ed i relativi trasporti dovranno essere ad uso esclusivo della Stazione Appaltante per il servizio affidato. Qualora venisse accertato che in un automezzo trasportante rifiuti prodotti dalla Stazione Appaltante, vi siano rifiuti di diversa proprietà, troverà applicazione l'art. 28, punto 12. lettera h.

Art. 8 SISTEMA INFORMATICO DI GESTIONE E NUOVO SISTEMA SISTRI

1. Tutte le operazioni inerenti le attività inserite in appalto dovranno essere gestite dall'Appaltatore in maniera informatizzata, consentendo alla Stazione Appaltante di effettuare il controllo sull'operato in tempo reale, eventuali software di gestione, dovranno essere compatibili con il portale SISTRI.

A tale scopo l'Appaltatore, dovrà fornire 3 Personal Computer portatili di ultima generazione compresi di collegamento internet ad alta velocità e provvedere a monitorare in particolare il corretto espletamento del sistema SISTRI. Considerata la naturale obsolescenza delle tecnologie informatiche, l'Appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione delle unità sopraindicate alla scadenza del 3° anno di servizio con tecnologia aggiornata.

2. Tutti gli strumenti hardware e software rimarranno al termine del rapporto di lavoro di piena proprietà della Stazione Appaltante.

Art. 9 FORNITURA DI MATERIALI E CONTENITORI

1. L'Appaltatore dovrà fornire materiali e contenitori utili all'espletamento globale del servizio.

2. I contenitori tutti dovranno:

a. riportare la scritta "Regione Veneto - U.L.S.S. n° 7" oltre all'indicazione della tipologia di rifiuto contenuto, ed essere in regola, per quanto concerne l'etichettatura, con la vigente legislazione;

b. essere corredati dalle certificazioni di corrispondenza normativa agli usi specifici.

3. A titolo solamente indicativo, segue una elencazione delle varie tipologie di contenitori, con misure e quantità desunte dalle più recenti necessità della Stazione Appaltante:

	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (cm.)	NUMERO PRESUNTO
a)	Sacchi in polietilene di colore nero o antracite a soffietto, completi di legature, spessore 10/100 mm., per rifiuti secchi assimilabili agli urbani	45+15+15x110	130.000
b)	Sacchi come sopra, spessore 8/100 mm	35+14+14x60	330.000
c)	Sacchi in polietilene di colore verde a soffietto, completi di legatura, spessore 8/100 mm	35+14+14x60	30.000
d)	Sacchi come sopra giallo, spessore 8/100 mm	35+14+14x60	48.000
e)	Contenitori monouso in plastica	capacità litri 25	45.000
f)	Contenitori monouso in plastica	capacità litri 5	23.000
g)	Contenitori monouso in plastica per Citotossi e Citostatici	Capacità litri 25/50	2.000
h)	Scatole di cartone con sacco giallo integrato	60x40x40	44.000
i)	Sacchi in polietilene di colore bianco a soffietto, completi di legature, spessore 10/100 mm., per rifiuti secchi (carta e cartone) assimilabili agli urbani Trasparenti	45+15+15x110	46.000
l)	Contenitori monouso in plastica per aghi taglienti	Capacità litri 0.6	7.000

4. Inoltre dovranno essere forniti contenitori in misura utile all'espletamento del servizio ed all'approccio metodologico-organizzativo discrezionale dell'Appaltatore, per:
- liquidi;
 - pellicole e lastre radiografiche;
 - farmaci scaduti: n.1 contenitore raccolta per ogni presidio ospedaliero e produttori esterni (Allegato 1);
 - accumulatori e pile usate: n.1 contenitore raccolta per ogni reparto /servizio;
 - tubi al neon lampade: n.1 contenitore raccolta per ogni presidio;
 - vetro: n. 1 container per presidio;
 - carta: n.1 container pressa per presidio;
 - toner: n.1 contenitori raccolta per ogni presidio ospedaliero, distrettuale e sede amministrativa;
 - apparecchiature informatiche ed elettromedicali: n. 1 container per presidio;
 - materiali ingombranti e differenziabili: n. 1 container per presidio;
 - materiali inerti: n. 1 container per presidio;
 - materiali ferrosi: n. 1 container per presidio.
5. L'Appaltatore dovrà provvedere allo stoccaggio dei contenitori e sacchi presso un proprio magazzino, esterno ma limitrofo, non essendo disponibili spazi interni alle strutture della Stazione Appaltante. Deve ipotizzarsi comunque una minima scorta di contenitori presso i luoghi di servizio, per eventuali necessità urgenti o non prevedibili, per la quale abbia da contemplarsi anche l'uso di una eventuale baracca di proprietà dell'Appaltatore.
6. Per quanto attiene alla consegna dei contenitori per rifiuti, l'Appaltatore dovrà provvedere direttamente alla consegna ed alla distribuzione capillare di tutti i contenitori presso le Unità Operative e servizi dell'ULSS con cadenza giornaliera.
7. In relazione alle necessità di alcune strutture, potrà essere determinata una frequenza diversa di consegna ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, senza alcun onere aggiuntivo per la medesima

Art. 10 STRUTTURE DEL TERRITORIO E QUANTITA' DI RIFIUTI PRODOTTI

- Nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente C.S.A., si riportano le strutture territoriali presso le quali avrà da essere svolto il servizio di raccolta di rifiuti, meglio localizzate al successivo punto 3. Vengono altresì indicate le quantità presunte, col richiamo alle variabilità contemplate all'art. 23 del presente C.S.A. e, con le avvertenze di seguito esplicitate.
- E' da intendersi che gli stoccaggi per gli smaltimenti dei rifiuti sanitari e speciali pericolosi abbiano ad avvenire presso i P.O. di Conegliano, di Vittorio Veneto e De Gironcoli, essendo tutte le altre strutture minori afferenti al territorio dei primi due presidi ospedalieri, produttrici di quantità irrisorie o comunque smaltibili senza disagio di trasporto, con la

frequenza minima consentita dalla vigente normativa, restando comunque d'obbligo il ritiro dei rifiuti con cadenza settimanale e nella giornata del venerdì.

3. Indirizzi degli attuali luoghi di produzione:

Area	Cod	Comune	Presidio / Distretto	Indirizzo	Telefono
AREA SUD	1	Conegliano	Presidio Ospedaliero di Conegliano	Via Bisagno, 6	0438/663111
	3		Presidio Ospedaliero De Gironcoli	Via Manin, 110	0438/654111
	4		Distretto Sanitario Sud	Via Maset, 1	0438/663920
	5		CSM Conegliano	Via Ortigara, 6	0438/663171
	6		Consultorio Familiare	Via Einaudi, 124	0438/662917
	7	Susegana	Distaccamento Distretto Sud	Via La Malfa, 7	0438/738641
	8	San Fior	Distaccamento Distretto Sud	Via Isidoro Mel, 13	0438/663191
	9	Godega S.U.	Distaccamento Distretto Sud	Via Nazionale, 44	0438/663146
	10	Vazzola	Distaccamento Distretto Sud	Piazza V. Emanuele II	0438/662810
	AREA NORD	2	Vittorio Veneto	Presidio Ospedaliero di Vittorio Veneto	Via Forlanini, 71
11		Distretto Nord		P.zza Foro Boario, 5 - 9	0438/665920
12		CSM Vittorio Veneto		Via Forlanini, 23	0438/665360
13		Pieve di Soligo	Ufficio Igiene	Via Lubin, 16	0438/664386
14			Servizio Farmaceutico Territorio	Via Lubin, 16	0438/664439
15		Farra di Soligo	CSM Soligo	Via San Gallo, 2 - Soligo	0438/664930
16			Poliambulatori Distretto Nord	Via dei Bert, 44 - Soligo	0438/664939

Art. 11	RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E SUO DOMICILIO LEGALE. RESPONSABILI DI COMMESSA
----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

1. L'Appaltatore potrà farsi rappresentare da persona idonea, regolarmente delegata e di pieno gradimento della Stazione Appaltante, che dovrà possedere tutti i requisiti necessari per i concorrenti agli appalti pubblici.
2. Nel caso di cui sopra, l'Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo del proprio Rappresentante, del quale dovrà essere presentata procura speciale di conferimento dei poteri per tutti gli adempimenti inerenti l'esecuzione del contratto, spettanti all'Appaltatore che elegge e mantiene, per tutta la durata del contratto, il proprio domicilio legale presso l'ambito territoriale dell'U.L.S.S. n° 7, dove la Stazione Appaltante indirizzerà in ogni tempo ordini e notificherà atti giudiziari.
3. Il Rappresentante dell'Appaltatore dovrà relazionare con la Stazione Appaltante in tempo reale, per qualsivoglia problematica che possa sorgere durante lo svolgimento del servizio, con piena delega per ogni possibile decisione abbia da doversi assumere.
4. Nel contratto saranno indicate la persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanziare le somme dovute in acconto o a saldo. In difetto, nessuna responsabilità potrà attribuirsi alla Stazione Appaltante per pagamenti a persona non autorizzata a riscuotere.

5. Nel caso di cui al punto 3., qualora non potessero ricorrere le condizioni di rapporti immediati con la Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà nominare un Responsabile di commessa con analoghi poteri volti alla continuità del servizio per qualsivoglia problematica che possa sorgere, con il compito di controllare e far osservare al personale impiegato, le funzioni e gli incarichi stabiliti e verificare il rispetto del piano di organizzazione. Tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto Responsabile, che dovrà essere munito di delega espressa da parte dell'Appaltatore, dovranno intendersi fatte direttamente allo stesso.
6. La Stazione Appaltante si riserva, in qualsiasi momento, la facoltà di chiedere la sostituzione del Responsabile di commessa a propria totale discrezione e senza dover rispondere in alcun modo delle conseguenze.
7. Nel caso in cui l'Appaltatore risulti un'Associazione Temporanea di Imprese, il Responsabile di commessa dovrà essere unico per tutte le società raggruppate, dovrà avere deleghe ed i poteri per firmare quanto necessari per la gestione del servizio.

Art. 12 GARANZIE

1. L'offerta sarà corredata da una cauzione "provvisoria" pari al 2% dell'importo lordo del servizio, in assoluta conformità di quanto è previsto all'art. 75 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163.
2. In caso di R.T.I. o Consorzio: la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento; in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimo.
3. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Art. 13 ASSICURAZIONI

L'Appaltatore è tenuto a contrarre con Compagnie assicuratrici di primaria importanza, polizze assicurative le quali dovranno dare copertura di danni provocati alla Stazione Appaltante, per tutte le responsabilità risalenti direttamente o indirettamente, all'Appaltatore, ed in particolare dovranno prevedere:

1. la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa negli ambiti di svolgimento del servizio, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'Appaltatore, compresi i beni della Stazione Appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
2. la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi nello svolgimento del servizio, in relazione all'integra garanzia a cui l'Appaltatore è tenuto, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile;
3. la copertura dei danni che l'Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'Appaltatore o da un suo dipendente del quale esso debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'Appaltatore, o a persone della Stazione Appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'Appaltatore o della Stazione Appaltante;

4. la copertura dei danni biologici;
5. la copertura per danno od inquinamento ambientale, connesso alla peculiarità del servizio.
La stipulazione dei contratti di assicurazione che prevedano franchigia dovrà essere caso per caso autorizzata dalla Stazione Appaltante su richiesta scritta dell'Appaltatore, restando tuttavia sin d'ora stabilito che l'ammontare della varie franchigie dovrà essere contenuto, a seconda della partita, tra il decimo ed il cinquantesimo della cauzione, mentre la loro media non potrà mai superare il ventesimo della cauzione stessa.

Malgrado la concessa autorizzazione, la Stazione Appaltante potrà richiedere in qualsiasi momento, durante lo svolgimento del servizio, la modifica delle polizze assicurative, con abolizione in tutto o in parte delle franchigie, qualora si verificasse un numero di sinistri ritenuto, a suo insindacabile giudizio, elevato.

Le somme per le quali l'Appaltatore dovrà assicurarsi a copertura della responsabilità civile verso terzi, non potranno risultare inferiori ad euro 1.500.000,00= per ogni sinistro, con limiti di euro 1.000.000,00= per danni a cose e animali, ed euro 1.000.000,00= per ogni persona.

Con la stipulazione dell'assicurazione prescritta, l'Appaltatore non esaurisce le proprie responsabilità riguardo ai sinistri che si verificassero durante lo svolgimento del servizio. Egli resta obbligato a risarcire qualsiasi danno anche per la parte che eccedesse la somma obbligatoriamente assicurata che costituisce esclusivamente dei minimi contrattualmente prescritti e che pertanto non limitano la sua possibilità di adeguare la copertura assicurativa al maggior rischio che egli ritenga connesso con il servizio.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorrerà dalla data di consegna del servizio e cesserà con l'ultimazione dello stesso; le stesse polizze dovranno, inoltre, recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e saranno efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore copriranno, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Qualora l'Appaltatore sia un'Associazione Temporanea di Imprese, le stesse garanzie assicurative presentate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Nel caso in cui l'Appaltatore disponga già di coperture assicurative che contengano le garanzie richieste dal presente articolo, potrà eventualmente avvalersene, specificando che, se le polizze già in corso coprono per l'intero i rischi e i massimali sopra specificati, l'Appaltatore potrà presentare copia delle stesse polizze corredate di atto di appendice rilasciato dalle Compagnie Assicuratrici, attestante che le polizze sono adeguate a fornire le garanzie richieste dalla Stazione Appaltante e che, inoltre, un importo non inferiore a quanto richiesto dal presente articolo, è destinato alla copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione del contratto e che è vincolato al rispetto dell'art. 1891 cod. civ.

Art. 14 DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTRATTO

Oltre al presente C.S.A., fanno parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati, i seguenti documenti:

1. il bando e disciplinare di gara;
2. l'indicazione delle persone che possono riscuotere (art. 11- C.S.A.);
3. la cauzione definitiva (art. 12 - C.S.A.);
4. la polizza assicurativa (art. 13 - C.S.A.);
5. l'offerta;
6. il D.U.V.R.I.;
7. piano di sicurezza (art. 20 punto 6.).

Art. 15 SPESE DI CONTRATTO

1. Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore:

- a. tutte le spese e le tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari compresi i diritti di segreteria;
 - b. le tasse di registro e di bollo principali (sull'ammontare presunto dell'appalto) e complementari (sull'ammontare degli atti aggiuntivi al contratto).
2. La Stazione Appaltante si riserva di provvedere direttamente ai pagamenti sopra indicati, richiedendo all'Appaltatore il preventivo deposito della somma all'uopo occorrente.
 3. Qualora il deposito preventivo non sia stato costituito e l'Appaltatore non provveda, entro 10 giorni dalla richiesta, a rimborsare le spese sostenute dalla Stazione Appaltante, per i titoli sopra elencati, questa potrà trattenere l'importo sui pagamenti in corso o rivalersi sulla cauzione, fermo l'obbligo dell'Appaltatore di reintegrare la stessa.

Art. 16	GENERALITA' NELL'ESECUZIONE ED ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI
----------------	-----------------------------------------------------------------------------------

1. L'Appaltatore è tenuto ad iniziare il servizio appena ne avrà ricevuto regolare consegna.
2. Per le modalità di esecuzione di ogni tipologia prestazionale, si rinvia alle descrizioni del presente C.S.A., ed ove necessitino alle prescrizioni e disposizioni che verranno impartite dalla Stazione Appaltante. In ogni caso il servizio sarà sempre eseguito secondo la migliore regola d'arte, adottando quei particolari accorgimenti di dettaglio che, anche se non descritti o menzionati, si dovessero dimostrare necessari per la migliore resa del servizio.
3. Rimane stabilito che l'Appaltatore attuerà, sempre a sua cura e spese, tutte le provvidenze necessarie per prevenire danni sia alle persone che alle cose.
4. I campioni dei materiali e contenitori in particolare, dovranno ottenere l'approvazione della Stazione Appaltante e conseguentemente nel caso di non accettazione, dovranno essere riproposti, su invito della Stazione Appaltante stessa, finché non risultino rispondenti.
5. I materiali da impiegare dovranno essere della migliore qualità e presentare le caratteristiche richieste dalla Stazione Appaltante.
6. In genere l'Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare il servizio nel modo che crederà più opportuno, purché, a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante. Quest'ultima si riserva, in ogni modo, il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro congruo termine perentorio e di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente.
7. Qualsiasi ordine relativo all'esecuzione del servizio che possa comportare modifiche, aggiunte, diminuzioni o varianti, sarà impartito dalla Stazione Appaltante esclusivamente in forma scritta; altri mezzi dovranno essere considerati nulli, privi di effetto e l'Appaltatore non dovrà dar corso ai relativi ordini.
8. Nessun pagamento sarà corrisposto per prestazioni non contemplate in appalto e non ordinate dalla Stazione Appaltante nella forma prescritta.
9. L'Appaltatore sottoporrà per tempo alla Stazione Appaltante le documentazioni tecniche e le eventuali campionature, richiedendo le necessarie conferme per tutte le indicazioni sulle prestazioni da svolgere.
10. In caso di non ottemperanza a quanto sopra, l'Appaltatore sarà tenuto unico responsabile per opere non accettate dalla Stazione Appaltante e resteranno a suo totale carico tutti gli oneri per rifacimenti, modifiche o altro.

Art. 17	PERSONALE ADDETTO
----------------	--------------------------

1. L'Appaltatore dovrà fornire maestranze adatte alla specialità del servizio da compiere con le procedure dovute, utilizzando personale altamente qualificato ed adeguato.
2. Gli addetti al servizio saranno tenuti ad essere sempre presenti nei rispettivi percorsi di lavoro ed orari prestabiliti.

3. L'Appaltatore impiegherà personale di sicura moralità, il quale sarà tenuto ad osservare diligentemente tutte le norme e disposizioni generali e disciplinari in vigore presso le relative strutture.
4. Il dipendente dell'Appaltatore dovrà mantenere il segreto d'ufficio su fatti o circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dei presidi ospedalieri e di tutte le strutture della Stazione Appaltante dove viene svolto il servizio appaltato, delle quali abbia avuto notizia durante l'espletamento del servizio stesso.
5. Il personale dovrà vestire una divisa sempre pulita munita del contrassegno di riconoscimento (fototessera, nominativo ditta ed operatore). Non dovrà fumare nei reparti e nelle aree vietate. Dovrà provvedere alla consegna delle cose ritrovate e rispettare tutte le norme inerenti alla sicurezza.
6. L'Appaltatore si obbliga, entro due giorni dall'avvenuta comunicazione scritta da parte della Stazione Appaltante, ad allontanare dai luoghi del servizio e a non utilizzare la manodopera che non presenta, a giudizio della Stazione Appaltante, le capacità professionali o la diligenza adatte a garantire il rispetto degli accordi contrattuali, provvedendo all'immediata sostituzione della stessa.
7. L'Appaltatore è unico ed esclusivo responsabile nei confronti del personale da lui assegnato al servizio di cui all'oggetto dell'appalto, per l'adempimento di tutte le obbligazioni di legge, normative e contrattuali, disciplinanti il rapporto di lavoro ed in particolare di tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi.
8. L'Appaltatore è obbligato ad osservare e far osservare dai propri dipendenti le prescrizioni ricevute dalla Stazione Appaltante, sia verbali che scritte.
9. L'Appaltatore sarà responsabile della disciplina del personale, della corretta esecuzione dei servizi, e di ogni altra attività connessa alle prestazioni dell'appalto, adeguandosi prontamente ad ogni disposizione impartita dalla Stazione Appaltante.

Art. 18 INDEROGABILITA' NEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiranno motivo di procrastinazione dell'inizio del servizio, o della sua mancata regolare o continuativa conduzione secondo il regolare svolgimento delle prestazioni tutte, di cui il presente C.S.A.:

- a. il ritardo nel perfezionare i rapporti con fornitori o subappaltatori;
- b. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal C.S.A.;
- c. le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- d. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
- e. il tardivo perfezionamento ed avvio funzionale del sistema informatico, di gestione della movimentazione dei rifiuti.

Art. 19 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA E TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

1. I concorrenti dovranno dichiarare in sede di offerta, che hanno tenuto conto degli oneri ed obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro.
2. L'Appaltatore sarà obbligato comunque ad adottare tutte le previdenze atte a prevenire infortuni e ad usare tutte le cautele che valgono ad assicurare l'incolumità del personale addetto ai lavori, ricadendo pertanto, ogni più ampia responsabilità sull'Appaltatore in caso di infortuni, rimanendo sollevata in ogni caso la Stazione Appaltante, da ogni responsabilità civile e penale anche rispetto a terzi.
3. Per i lavoratori dipendenti dell'Appaltatore ed occupati nel servizio dell'appalto, devono essere attuate condizioni normative retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi

- di lavoro applicabili alla loro categoria, in vigore per il tempo e la località in cui si svolge il servizio, anche se l'Appaltatore non aderisce alle Associazioni stipulanti o recede da esse.
4. Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e presso l'I.N.P.S. per quanto riguarda la malattia e le assicurazioni sociali.
 5. All'uopo si precisa che, alla presa in consegna dei lavori, l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante non solo l'elenco del personale impiegato, ma anche il numero di posizione assicurativa presso gli Enti sopraccitati e la dichiarazione d'aver provveduto ai relativi versamenti dei contributi.
 6. Il Committente si riserva il diritto di comunicare agli Enti interessati (Ispettorato del Lavoro, I.N.A.I.L., I.N.P.S.) l'avvenuta aggiudicazione del presente appalto, nonché di acquisire in forma autonoma il D.U.R.C.
 7. In caso di violazione di quanto sopra prescritto, relativamente ai versamenti degli oneri sociali, previa comunicazione all'Appaltatore dell'inadempienza emersa o denuncia dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante sospenderà l'emissione dei mandati di pagamento per un ammontare corrispondente al dovuto ai dipendenti, fino a che non sarà ufficialmente accertato che il debito verso i lavoratori sia stato saldato, ovvero che la eventuale vertenza sia stata conclusa. Per tale sospensione l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni, nè avanzare pretese di risarcimento danni. In alternativa, ed a discrezione della Stazione Appaltante, i debiti dell'Appaltatore potranno essere direttamente corrisposti a valere sul credito dell'Appaltatore stesso.
 8. L'Appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

Art. 20 NORME DI SICUREZZA GENERALI

1. Il servizio appaltato dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro ed, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza ed igiene.
2. L'Appaltatore sarà altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del servizio.
3. L'Appaltatore non potrà iniziare o continuare i lavori qualora fosse in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
4. L'Appaltatore sarà obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti ed una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
5. L'Appaltatore sarà obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui il decreto legislativo n. 81 del 2008.
6. L'Appaltatore dovrà produrre prima dell'inizio del servizio, il piano di sicurezza, comprendente:
 - a. la descrizione delle attività lavorative, distinte per fasi e gruppi di lavorazioni, con l'indicazione precisa delle modalità operative;
 - b. l'analisi dei rischi e conseguenti sistemi di tutela per ciascuna fase lavorativa;
 - c. il nominativo del responsabile della sicurezza, con allegata eventuale procura nel caso non coincida con l'Appaltatore;
 - d. il numero e la descrizione dei mezzi, attrezzature e macchine previste per l'esecuzione del servizio, con relative documentazioni e certificazioni prescritte per legge;
 - e. la documentazione attestante la formazione professionale dei lavoratori che svolgeranno il servizio oggetto d'appalto;
 - f. l'impegno ad informare tempestivamente la Stazione Appaltante in merito a:
 - eventuali modifiche delle modalità operative;
 - eventuali modifiche del personale;
 - eventuali situazioni di emergenza e/o di pericolo insorte nello svolgimento dell'attività, ed i relativi provvedimenti adottati;

- eventuali incidenti o infortuni verificatisi nello svolgimento dell'attività, anche se di lieve entità;
- eventuali interferenze che potrebbero determinare l'insorgenza di rischi per la sicurezza e/o salute dei lavoratori sia dell'Appaltatore che della Stazione Appaltante, dei visitatori, dei degenti, e dei relativi provvedimenti assunti o previsti in merito.

Art. 21 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'Appaltatore è obbligato ad assolvere tutti gli obblighi dei datori di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, e previdenza sociale in base alle leggi e contratti collettivi, nonché al pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori.

Il servizio di gestione dei rifiuti, in ogni aspetto ad esso pertinente, dovrà in ogni caso essere effettuato nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell'inquinamento atmosferico e dei suoli e, di manipolazione e smaltimento dei prodotti oggetto del servizio.

L'Appalto è soggetto, oltre che al presente C.S.A., a tutte le condizioni di cui i sotto riportati disposti normativi:

L'Impresa aggiudicataria si renderà garante, assumendosi ogni conseguente responsabilità, affinché l'espletamento del servizio venga svolto secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge comunitarie, nazionali e regionali e dai regolamenti vigenti, ed in particolare:

- Delibera Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 (par 3.3.1 - par 4.1);
- D.M. 28 settembre 1990;
- Decreto Legislativo del 09/04/08 n° 81 e successive modifiche e integrazioni;
- Direttiva 94/55/CE (A.D.R.) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 (per i provv. Attuativi non ancora normati dal D. Lgs152/06);
- D.M. 19 novembre 1997 n° 503;
- D. Lgs. 13/01/2003 n° 36;
- D.M. 1 aprile 1998, n. 145;
- D.M. 1 aprile 1998 n. 148;
- Direttiva del Ministro dell'Ambiente 9 aprile 2002: Indicazione per la corretta e piena applicazione del Regolamento Comunitario 2557/2001;
- Legge 16 novembre 2001, n. 405;
- Legge 21 dicembre 2001 n. 443;
- Legge 31 luglio 2002 n. 179;
- D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254;
- Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge 03.08.2007 n. 123;
- D. Lgs 205 del 3 dicembre 2010;
- D. Lgs 52 del 18 febbraio 2011.

Qualora nel corso del rapporto contrattuale la normativa comunitaria e nazionale del settore oggetto di gara dovessero essere modificate anche parzialmente, la ditta aggiudicataria dovrà adeguare le modalità di espletamento complessivo del servizio a quanto previsto dalle nuove disposizioni, ferme restando le condizioni economiche pattuite. La ditta aggiudicataria sarà tenuta a darne comunicazione all' Azienda U.L.S.S. 7 che dovrà autorizzare qualsiasi proposta modificativa del servizio oggetto di gara.

Art. 22 AVVALIMENTO - SUBAPPALTO

1. Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, in relazione alla presente gara può soddisfare la richiesta relativa al possesso di requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i.. Qualora intendesse procedere in tal senso dovrà fornire le dichiarazioni e/o i documenti previsti al punto 2, lettere a), b), c), d), e), f) o g) del suddetto art. 49.

2. L'Appaltatore non potrà, a qualsiasi titolo, cedere in tutto o in parte il contratto, né farlo eseguire da altra ditta, salvo che, il concorrente alla gara non abbia indicato nell'offerta la parte dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, con la disciplina di cui l'art. 118 D.Lgs. 163/06.
3. L'indicazione di cui sopra e, la successiva applicazione, lascia impregiudicate le responsabilità dell'Appaltatore aggiudicatario, il quale facendo ricorso a ditte specializzate subappaltatrici, siano pure di pieno gradimento della Stazione Appaltante, non viene esonerato in alcun modo dagli obblighi assunti col rispetto del presente C.S.A., essendo esso unico e solo responsabile verso la Stazione Appaltante della buona esecuzione dei lavori e dei contenuti contrattuali, sollevando quindi la medesima Stazione Appaltante da ogni pretesa dei subappaltatori, o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza a parti di servizio in subappalto.
4. Nel caso di contravvenzione al divieto di subappaltare qualora non previsto in sede di offerta, offrirà alla Stazione Appaltante la facoltà di ritenere senz'altro risolto il contratto, con diritto della rifusione non solo di ogni eventuale danno, ma con la conseguente perdita della cauzione, previo semplice accertamento del fatto.
5. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni di cui al succitato art. 118 D.Lgs. 163/06:
 - a. che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta le parti di servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
 - b. che l'Appaltatore provveda alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;
 - c. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni.
6. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.
7. Eventuali imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
8. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendano eseguire direttamente i lavori scorporabili.
9. La parte di servizio affidata in subappalto non può essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta parte del servizio. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati.

10. Responsabilità in materia di subappalto

- a. l'Appaltatore ed i subappaltatori saranno tenuti a rendere identificabili le proprie maestranze ed a dimostrare il rapporto di dipendenza in essere, con il relativo inquadramento;
- b. il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali ed amministrative previste dalla vigente normativa di settore dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 23 VARIAZIONI DELLA QUANTITA' E DEI LUOGHI DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

1. Durante il tempo contrattuale del servizio, le quantità delle varie categorie dei rifiuti prodotti dalle diverse strutture della Stazione Appaltante, possono variare tanto in più, quanto in meno, ad insindacabile bisogno della Stazione Appaltante, senza che per ciò l'Appaltatore possa pretendere qualsivoglia variazione dei contenuti qualitativo-economici di cui il presente C.S.A.
2. Parimenti i luoghi nel territorio di competenza dell'U.L.S.S. appaltante, di cui l'art. 10, possono aumentare, diminuire, ovvero i medesimi servizi o strutture possono venir trasferiti in altro luogo sempre entro il territorio dell'U.L.S.S. n. 7, senza che all'Appaltatore spettino diversi compensi o modifiche dei rapporti contrattuali.
3. L'Appaltatore non potrà invocare nessuno dei casi sopraesposti o trarne argomento per richieste di corresponsione di maggiori oneri, danni, mancati utili, ecc..

Art. 24 VARIAZIONI DEL SERVIZIO

1. Durante lo svolgimento del servizio, l'Appaltatore può proporre alla Stazione Appaltante eventuali variazioni migliorative, che comportino economie gestionali, e dirette a migliorare gli aspetti funzionali del servizio o di sue singole parti, ma che non comportino riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative come configurate nel presente C.S.A.
2. L'idoneità delle proposte è dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione, quali ad esempio l'analisi del valore.
3. Le proposte dell'Appaltatore, redatte in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, devono essere presentate in modo da non comportare interruzioni o rallentamenti del servizio.

Art. 25 PAGAMENTI

1. La Stazione Appaltante, qualora non sorgano contestazioni sulla qualità del servizio liquiderà le fatture emesse dall'Appaltatore mensilmente, per gli importi corrispondenti all'effettivo servizio prestato e misurabile dalle quantità di prodotto smaltito, entro 90 (novanta) giorni dalla data di protocollo dell'U.L.S.S.
2. A tale fine, le fatturazioni dovranno pervenire alla Stazione Appaltante corredate di tutti i formulari di identificazione (salvo modifiche indotte dall'avvio del sistema SISTRI) dei rifiuti sanitari smaltiti le cui quantità concorrono all'importo della fattura, conformemente all'onere di cui all'art. 31, punto 17.
3. Qualora la fattura mensile pervenisse priva di uno o più formulari, dalle quantità comunque contabilizzate, oltre a quanto previsto in merito dall'art. 28, la fattura stessa non potrà essere liquidata nei termini previsti, nè fino a quando non verrà corredata dal o dai formulari giustificativi, senza che per ciò l'Appaltatore abbia da pretendere interessi od alcun chè.
4. Qualora viceversa la fattura non contemplasse quantità di formulari al cui periodo la fattura stessa riferisce, quest'ultima verrà liquidata ricorrendo le penalizzazioni di cui al citato art. 28.
5. L'Azienda Sanitaria può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.) Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

Art. 26 REVISIONE PREZZI

1. Per i dodici mesi successivi alla data d'inizio del servizio, il prezzo rimane fisso ed invariato.
2. Alla fine di ogni anno successivo, saranno riconosciuti qualora richiesti esplicitamente dall'Appaltatore, adeguamenti pari alla variazione annuale dell'indice ISTAT.
3. La decorrenza del primo anno esente di revisione, coinciderà con l'effettivo inizio del servizio, risultante dal verbale di consegna.
4. La revisione sarà corrisposta esclusivamente per la parte eccedente all'alea del 5%.

Art. 27 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. E' vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura o delega all'incasso, salvo che la Stazione Appaltante, per motivi particolari, e a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia, non le riconosca espressamente mediante apposito provvedimento.
2. Valgono a tale titolo le disposizioni di cui l'art. 117 del D. Lgs n° 163/06.

Art. 28 PENALI: GENERALITA'

1. Qualora l'Appaltatore, responsabile dell'esecuzione del servizio e garante del buon esito di tutte le attività ad esso connesso, per sua negligenza o comunque per cause a lui imputabili anche se conseguenti alla condotta di terzi (dipendenti, collaboratori, subappaltatori, lavoratori autonomi, fornitori, ecc.) aventi relazione con la sua organizzazione d'impresa e non con la Stazione Appaltante, omettesse di adempiere agli obblighi previsti nel presente C.S.A., incorrerà nell'applicazione di penali pecuniarie nella misura più sotto specificata, fatta salva, in ogni caso, la risarcibilità del danno ulteriore (art. 1382 C.C.).
2. Le penali saranno applicate ed i relativi importi saranno addebitati in contabilità a semplice constatazione della Stazione Appaltante, alla presenza dell'Appaltatore o di suo incaricato.
3. Nel caso l'Appaltatore, o suo incaricato, non fosse presente, varrà l'avviso della Stazione Appaltante tramite suo incaricato.
4. Le penali correlate ai giorni di inadempienza, saranno applicate dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto, fino a quello della comunicazione di adempimento avvenuto che sarà effettuata dall'Appaltatore solo per iscritto e che sarà soggetta alla verifica e convalida della Stazione Appaltante.
5. Una eventuale comunicazione tardiva dell'Appaltatore alla Stazione Appaltante comporterà l'applicazione della penale nei medesimi termini di cui sopra; non sarà accettata, cioè, la retrodatazione dell'adempimento ovvero l'indicazione di una data di avvenuto adempimento precedente a quella della comunicazione in questione.
6. Le comunicazioni della Stazione Appaltante o dell'Appaltatore, relative ai termini di applicazione delle penali, dovranno essere formalizzate mediante comunicazione a mezzo fax o posta elettronica.
7. L'importo relativo ad eventuali penalità in cui fosse incorso l'Appaltatore, sarà detratto, per intero o per la parte di esso maturata alla data della constatazione, dal primo pagamento utile.
8. Sull'applicazione delle penali, e dei trattamenti economici di cui al presente articolo, l'Appaltatore non potrà sollevare obiezione alcuna, trattandosi di condizioni contrattuali preventivamente accettate ai sensi dell'art. 5 del presente C.S.A.
9. L'importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora le penali fossero tali da comportare un importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 30, in materia di risoluzione del contratto.
10. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri, di qualsiasi natura: amministrativi, gestionali, tecnici, per esecuzioni d'ufficio, ecc., sostenuti dalla Stazione Appaltante.
11. L'importo dei danni e dei maggiori oneri di cui al comma precedente non avrà relazione con quello delle penali e del suo limite stabilito nel 10%, non potrà esservi ricompreso e sarà interamente dovuto, anche in aggiunta al suddetto 10% o, per mera ipotesi, anche se la

penale risultasse, successivamente, disapplicabile e disapplicata in misura parziale o totale.

12. Penali per mancato rispetto di singoli adempimenti:

- a. nomina rappresentante dell'Appaltatore e responsabile di commessa. Qualora l'Appaltatore omettesse di designare e comunicare alla Stazione Appaltante, entro trenta giorni dalla consegna dei lavori, i nominativi del proprio rappresentante e del responsabile di commessa, di cui all'art. 11 del presente C.S.A., sarà applicata una penale pari a euro **100,00=** (cento) per ogni giorno di ritardo;
- b. polizza assicurativa. Qualora l'Appaltatore omettesse di presentare alla Stazione Appaltante, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e, comunque, prima della consegna dei lavori, la polizza assicurativa, di cui all'art. 13 del presente C.S.A., sarà applicata una penale pari a euro **150,00=** (centocinquanta) per ogni giorno di ritardo e non si potrà procedere alla consegna fino ad adempimento avvenuto, salvo procedere a termini dell'art. 30 del presente C.S.A.;
- c. definizione ed approvazione preventiva delle forniture. Qualora l'Appaltatore omettesse di presentare alla Stazione Appaltante la documentazione tecnica, le campionature o quant'altro necessario a definire le forniture nei termini di cui agli artt. 9, e 16 punto 4., in tempo utile per consentirne il normale approvvigionamento in funzione del programma funzionale del servizio o, comunque, prima della loro utilizzazione, non sarà applicata una penale pecuniaria, ma le forniture non preventivamente approvate non parteciperanno alla formazione dei pagamenti fintantoché non sarà dimostrata la loro rispondenza a quanto richiesto in progetto, secondo la valutazione più congrua e ritenuta confacente a giudizio esclusivo della Stazione Appaltante, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezione alcuna;
- d. consegna contenitori. Per ogni mancata o tardiva consegna dei contenitori, come pure per ogni tardivo ritiro degli stessi presso le Unità Operative, sarà applicata una penale giornaliera di euro **300,00 =** (trecento);
- e. ritiro rifiuti. Per ogni mancata o tardivo ritiro dei rifiuti dai depositi temporanei, oltre ai termini di legge, sarà applicata una penale giornaliera di euro **5.000,00 =** (cinquemila);
- f. utilizzo contenitori. Per ogni accertamento di utilizzo di contenitori non autorizzati dalla Stazione Appaltante o non rispondenti ai requisiti approvati, sarà applicata una penale di euro **300,00 =** (trecento);
- g. movimentazione rifiuti. Per ogni accertamento di contemporaneo trasporto col medesimo autoveicolo, di rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi, sarà applicata una penale pari a euro **300,00 =** (trecento);
- h. movimentazione rifiuti. Per ogni accertamento di contemporaneo trasporto col medesimo autoveicolo, di rifiuti sanitari della Stazione Appaltante e di rifiuti di diverse altre amministrazioni, sarà applicata una penale pari a euro **1.000,00=** (mille);
- i. abbandono rifiuti. Per ogni accertato "abbandono" di rifiuti al di fuori delle sedi di raccolta o deposito, sarà applicata una penale pari a euro **1.000,00=** (mille);
- j. formulari. Per ogni mancata, incompleta, o inesatta compilazione dei formulari di trasporto dei rifiuti, sarà applicata una penale pari a euro **500,00=** (cinquecento);
- k. formulari. Per ogni mancata consegna della quarta copia del formulario dei rifiuti dal conferimento degli stessi all'impianto di smaltimento, sarà applicata una penale pari a euro **300,00=** (trecento);
- l. partecipazione alle riunioni. Qualora l'Appaltatore omettesse di partecipare (personalmente, con proprio delegato o a mezzo del responsabile tecnico designato, secondo quanto necessario) alle riunioni indette dalla Stazione Appaltante, presso le rispettive sedi, od in altro luogo, come previsto dal presente C.S.A., sarà applicata una penale pari a euro **300,00=** (trecento) per ogni assenza ingiustificata;
- m. misure di prevenzione e protezione. Qualora l'Appaltatore omettesse di ottemperare ai disposti di cui alla vigente legislazione in materia di sicurezza ed igiene degli ambienti di lavoro, sarà applicata una penale pari a euro **300,00=** (trecento) per ogni segnalazione di carenza rilevata dalla Stazione Appaltante;
- n. aree ecologiche. Qualora l'Appaltatore omettesse di mantenere pulite e bonificate le aree ecologiche, o non lavasse i contenitori od attrezzature, o non usasse idonei prodotti disinfettanti, come previsto ai punti 19. 20. 21. 22. dell'art. 31, sarà applicata una penale pari a euro **500,00=** (cinquecento) per ogni infrazione accertata;
- o. sospensione di servizio. Per ogni giorno di sospensione del servizio, ovvero di servizio non reso per cause direttamente imputabili all'Appaltatore, benché contemplate dal

piano di emergenza, per cause di forza maggiore a cui l'Appaltatore avrebbe dovuto porre garanzia di continuità del servizio con le azioni di cui al citato piano di emergenza, od anche per qualsivoglia causa motivo di contestazione o inducente la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 30, sarà applicata una penale di euro **5.000,00=** (cinquemila);

- p. in generale, qualora l'Appaltatore non ottemperasse dopo un primo richiamo da parte della Stazione Appaltante, ad un qualsivoglia onere od obbligo di cui al successivo art. 31, e non specificatamente contemplato nel presente articolo, sarà applicata una penale pari a euro **100,00=** (cento);
- q. analisi di classificazione dei rifiuti speciali; qualora non venissero prodotte annualmente, verrà applicata una penale di euro **3.000,00=** (tremila).

Art. 29 CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE

1. Qualora il servizio non venga svolto conformemente ai contenuti del presente C.S.A., la Stazione Appaltante invierà all'Appaltatore la relativa contestazione mediante raccomandata con avviso di ritorno.
2. L'Appaltatore avrà tempo 15 giorni per far valere a tale atto le proprie controdeduzioni giustificative. Qualora la Stazione Appaltante non avesse ragione di accogliere dette giustificazioni, lo comunicherà all'Appaltatore entro i successivi 10 giorni. In assenza di questa comunicazione, le giustificazioni si intendono accolte.
3. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non potrà, comunque, rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.
4. Ove non si procedesse ad un accordo sulle controversie, è esclusa la competenza arbitrale e la definizione delle stesse sarà deferita all'Autorità Giudiziaria Ordinaria; il foro competente sarà quello di Treviso. Ogni costo conseguente, sarà assorbito dalla parte soccombente.

Art. 30 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi riferiti alla condotta dell'Appaltatore:
 - a. frode nell'esecuzione dei lavori;
 - b. inadempimento alle disposizioni della Stazione Appaltante riguardo ai tempi di esecuzione o quando risultasse accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - c. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
 - d. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e. rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare l'igiene e la sicurezza dei depositi temporanei;
 - f. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - g. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto ed allo scopo del servizio;
 - h. nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla Stazione Appaltante;
 - i. mancato rispetto dei termini parziali di adempimento ad obblighi stabiliti nel presente C.S.A, comportanti "negligenza grave" o violazione di disposizioni di legge, normative o regolamentari;
 - j. due contestazioni scritte ai sensi del precedente articolo.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di:
 - a. perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori per fallimento, cessione della Ditta o dell'attività, atti di sequestro o pignoramento, irrogazione di

- misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- b. perdita da parte dell'Appaltatore per sospensione, ritiro o revoca, delle specifiche autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi.
3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza del servizio.
 4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante, si farà luogo, in contraddittorio con l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza del servizio, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo ed alla determinazione del relativo costo.
 5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore, avverrà tenuto conto dei danni conseguenti verso la Stazione Appaltante, sia diretti che indiretti, tenuto conto del deposito cauzionale e dell'eventuale credito dell'Appaltatore, e sono definiti, con salvezza di ogni diritto ed ulteriore azione della Stazione Appaltante ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:
 - a. l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;
 - b. l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - c. l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto delle maggiori spese tecniche di progettazione, direzione, assistenza, dei maggiori interessi per il finanziamento del servizio, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato;
 - d. oltre ai danni direttamente documentabili, il danno conseguente alla sospensione del servizio sarà in prima istanza, ed a parziale copertura dei complessivi danni e disagi sofferti dalla Stazione Appaltante, valutato col criterio di cui l'art. 28, punto 12, lettera p.
 6. La liquidazione di un eventuale credito all'Appaltatore, tenuto conto di ogni circostanza contrattuale, sarà eseguita d'ufficio e notificata allo stesso, che non potrà pretendere compensi né per danno morale, né per lucro cessante o danni emergenti.

Art. 31 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre ai doveri esplicitati nel presente C.S.A., sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi seguenti:

1. il ricorso a manodopera specializzata per ciascuna categoria di lavoro, per una massima garanzia dei risultati;
2. formazione del personale relativamente ai rischi derivanti dalla propria attività, da attestarsi con idonea dichiarazione;
3. fornire al personale esecutore del servizio, idonei dispositivi di protezione individuale, indumenti di protezione conformi alle norme di igiene e sicurezza sul lavoro, e contrassegni identificanti la persona e l'azienda cui appartiene, nonché garantire un decoroso ed igienico abbigliamento qualora avesse da accedere alla mensa aziendale della Stazione Appaltante;
4. dotazione per tutta la durata del contratto, di adeguato sistema di pesatura dei rifiuti, sia esso effettuato sull'automezzo in ingresso ed uscita con rilascio di scontrino, sia effettuato mediante pesatura con bilancia in fase di prelievo, con garanzia di detrazione delle tare;

5. l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, e delle altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori in vigore o che potranno essere emanate in corso d'appalto;
6. l'analisi di laboratorio ufficialmente riconosciuto, di tutti i prodotti non distinguibili a vista, con cadenza annuale, ovvero ogni qualvolta per diverse forniture o mutati processi produttivi possano variare le caratteristiche finali del rifiuto, ovvero ancora ogni qualvolta la Stazione Appaltante a suo insindacabile giudizio, lo ritenga opportuno;
7. benché implicito nella natura del servizio, la raccolta di rifiuti ingombranti, beni durevoli arredi ad attrezzature fuori uso nelle sedi ospedaliere, e loro stoccaggio per successivo smaltimento a cura dell'Appaltatore, entro gli appositi contenitori dell'"isola ecologica";
8. recuperare o smaltire i rifiuti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente per inquinamento, rumore o odore;
9. ogni tassa, onere o tributo vertente le operazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi presso discariche, conformemente alla legge Regionale 19 agosto 1996, n° 27 viste le limitazioni poste al comma 6 dell'art. 5 del D.L.vo n° 22/'97, oltre naturalmente ogni onere connesso allo smaltimento di rifiuti solidi e liquidi pericolosi.
10. l'attuazione di tutte le misure consentite dalla formula gestionale, affinché i rifiuti da avviare allo smaltimento finale siano il più possibile ridotti, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero;
11. stoccaggio temporaneo dei rifiuti sanitari pericolosi in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute, per una durata massima di 5 giorni, ovvero al massimo di 30 giorni per quantitativi inferiori e 200 litri;
12. non miscelare, artificiosamente, o incautamente, categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. Per simili fatti imputabili all'Appaltatore, varranno gli oneri e le sanzioni di cui al comma 3, art. 9 e comma 5, art. 51 del D.L. vo n° 22/'97;
13. non abbandonare o depositare rifiuti in luoghi diversi da quelli individuati per depositi temporanei, definiti al comma 1, lettera m, dell'art. 6 del D.L.vo n° 22/'97, o per luogo di smaltimento finale, ricorrendo per l'Appaltatore in caso contrario, gli oneri e sanzioni di cui gli artt. 14, 50 e 51 del D.L.vo n° 22/'97, oltre a quanto stabilito all'art. 28, punto 12. lettera i.;
14. adottare ogni misura di prevenzione e di tutela dei siti ed ambienti, contro la contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e sotterranee;
15. nel caso in cui detta contaminazione avvenga in fase gestionale per opera dell'Appaltatore, ricorrono per esso gli oneri di cui l'art. 17 D.L.vo n° 22/'97;
16. comunicazione annuale delle quantità e caratteristiche qualitative dei rifiuti smaltiti per l'Amministrazione appaltante, conformemente al terzo comma dell'art. 11 del D.L.vo n° 22/'97;
17. compartecipazione responsabile alla gestione del formulario d'identificazione dei rifiuti da smaltire, fornendo anticipatamente gli estremi relativi all'origine, tipologia e quantità dei rifiuti confezionati, ovvero del carico prossimo allo smaltimento, la data ed il percorso dei trasporti, nonché l'impianto ed indirizzo del destinatario, fornendo le giustificazioni ed autorizzazioni di quest'ultimo qualora in via eccezionale dovesse variare, sollevando la Stazione Appaltante da qualunque responsabilità qualora il formulario di identificazione, controfirmato dall'operatore autorizzato al trasporto verso l'impianto di smaltimento, non rispondesse al vero;
18. l'allestimento, previa concertazione con la Stazione Appaltante, degli spazi e luoghi utili per gli stoccaggi dei rifiuti e depositi di contenitori, fermo restando che non troveranno giustificazione disfunzioni organizzative del servizio per indisponibilità di spazi, ai sensi delle valutazioni preventive all'offerta di cui l'art. 5;
19. pulizia almeno bisettimanale, e comunque ogni qualvolta si rendesse necessario, delle zone d'isola ecologica, mediante spazzolamento manuale/meccanico e lavaggio con prodotti a norma di legge;
20. pulizia giornaliera delle attrezzature utilizzate per la movimentazione dei rifiuti;
21. manutenzione e mantenimento igienico dei containers;
22. provvedere annualmente alle analisi di classificazione dei rifiuti speciali, nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 32 ONERI DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. Verso la movimentazione dei rifiuti, le competenze dell'Amministrazione appaltante cessano con il conferimento negli appositi contenitori ubicati entro i reparti e servizi, dei rifiuti dagli stessi prodotti.
2. La responsabilità dell'U.L.S.S. terminerà così con l'atto di consegna dei rifiuti all'Appaltatore che rimane l'unico responsabile qualora lo smaltimento ed il trasporto non avvengano secondo le norme vigenti.
3. La Stazione Appaltante, tramite i propri competenti servizi, effettuerà la sorveglianza sulla regolarità del servizio, sulle autorizzazioni, sulla rispondenza del processo gestionale alle prescrizioni del presente Capitolato ed a quelle di legge in materia di rifiuti e di igiene pubblica, sulla classificazione dei rifiuti, sulla loro movimentazione, stoccaggio o accumulo provvisorio, non acquisendo con ciò alcuna condivisione di responsabilità che rimane in toto al gestore dei rifiuti.
4. Alla Stazione Appaltante competono in particolare i sottoriportati oneri, salvo modificazioni indotte dall'avvio del sistema SISTRI:
 - a. comunicazione annuale al Catasto delle quantità e caratteristiche qualitative dei rifiuti pericolosi prodotti e smaltiti;
 - b. comunicazione alla Regione della mancata ricezione del formulario controfirmato e datato dallo smaltitore dei rifiuti, qualora i termini siano superiori ai tre mesi di cui il terzo comma dell'art. 10 del D.L.vo n. 22/97 a declinazione della responsabilità connessa;
 - c. tenuta dei registri di carico e scarico in conformità all'art. 12 del D.L.vo n. 22/97;
 - d. compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti soggetti a smaltimento, con la forma e procedura di cui all'art. 15 del D.L.vo n. 22/97;
 - e. oneri fiscali nella misura di legge.

Art.33 RISERVATEZZA E PROPRIETA' DEI DATI

1. Tutta la documentazione contrattuale consegnata all'Appaltatore nell'ambito, o comunque correlata all'esecuzione del contratto, così come tutta la documentazione tecnica che dovesse essere creata dalla Stazione Appaltante e dall'Appaltatore (congiuntamente e non) durante la vigenza del contratto, sono, resteranno e, comunque, diverranno automaticamente di esclusiva proprietà della Stazione Appaltante.
2. L'Appaltatore dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della documentazione sopra menzionata.
3. Le summenzionate previsioni non si applicheranno esclusivamente in relazione a quelle informazioni:
 - a. che fossero già note all'Appaltatore precedentemente a comunicazioni che egli abbia ricevuto nell'ambito del Contratto;
 - b. che divengano di pubblico dominio, salvo che ciò accada a seguito di violazioni del Contratto;
 - c. la cui divulgazione sia imposta dalla legge o sia espressamente autorizzata per iscritto dalla Stazione Appaltante.
4. Le parti si impegnano a non divulgare a terzi i termini e le condizioni del Contratto, fatta eccezione per il caso in cui tale divulgazione sia imposta dalla legge o autorizzata per iscritto dalla Stazione Appaltante.

Art. 34 TRATTAMENTO DEI DATI

1. Ai sensi di quanto previsto dalle norme in tema di trattamento di dati personali, la Stazione Appaltante e l'Appaltatore provvederanno a definire, all'atto della stipula del contratto, le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

2. La Stazione Appaltante eseguirà il trattamento dei dati necessari all'esecuzione delle procedure di appalto e aggiudicazione in ottemperanza ad obblighi di legge.
3. I trattamenti dei dati saranno improntati a principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.